

Appalti, per gli enti locali c'è l'ipotesi esclusione dal controllo ritenute

FISCO

La qualificazione dell'attività «non commerciale» può esonerare dalle verifiche

L'indicazione si ricava dalla circolare 1/2020 dell'agenzia delle Entrate

Alessandro Garzon

Il tema degli obblighi di verifica – in capo agli enti locali – del puntuale versamento da parte degli appaltatori delle ritenute applicate ai propri dipendenti si fa sempre più contorto. A complicare ulteriormente la situazione è intervenuta nei giorni scorsi la circolare 1/20 dell'agenzia delle Entrate sul punto della (eventuale) qualificazione dell'ente locale come «committente» soggetto agli obblighi di verifica: un tema davvero fondamentale, dal momento che se non si dovesse considerare come committente, l'ente rimarrebbe escluso da ogni obbligo in materia.

In linea di principio l'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, aggiunto dall'articolo 4 del Dl 124/2019, ha individuato i committenti nei sostituti d'imposta residenti in Italia, tra i quali figurano da sempre gli enti locali.

Di questa disposizione, tuttavia, la circolare 1/2020 ha fornito un'interpretazione restrittiva, sulla base di un ragionamento tutto incentrato sulla normativa vigente in tema di imposte dirette. A partire, se si vuole, dal richiamo alla definizione di committente proposta dallo stesso articolo 17-bis, che fa

non esercitano arti o professioni», come le persone fisiche, le società semplici e i condomini.

È alla luce di questo scenario che occorre interpretare la successiva affermazione dell'Agenzia per cui non sono da ritenersi committenti «gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, eccetera) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta».

I sistematici riferimenti proposti dalla circolare e alla legislazione vigente in tema di imposte dirette inducono a ritenere che anche il richiamo alla «attività istituzionale di natura non commerciale» vada letto – e interpretato – alla luce di questo scenario, quello del Testo unico sulle imposte dei redditi. Dopodi-

QUOTIDIANO

ENTI LOCALI & PA



FONDI UE

Finanziamenti diretti: i nuovi programmi

Per la nuova programmazione dei finanziamenti in via diretta 2021-27, la Commissione punta a aumentare i finanziamenti in settori quali la ricerca e l'innovazione, i giovani e l'economia digitale. Si preve,

ché, considerato che gli enti locali non sono soggetti a tale imposta, dal momento che essi non svolgono – per definizione o, meglio, in virtù di un'esclusione soggettiva – alcuna attività commerciale, si giunge inevitabilmente alla conclusione che essi non rivestono la qualifica di committenti, e non sono quindi tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 17-bis del Dlgs 241/2017.

Poiché peraltro l'esclusione dall'esercizio di attività d'impresa o agricola è totale (in quanto soggettivamente riferita alla persona giuridica dell'ente locale, a prescindere dalle singole attività svolte), ne deriva che l'intera attività degli enti locali non è commerciale, e non resta dunque soggetta agli obblighi dell'articolo 17-bis, nemmeno in relazione alle attività rilevanti ai fini Iva.

È un fatto che il riferimento alla «attività istituzionale di natura non commerciale svolta» sembra fatto apposta per riportare gli enti locali alla ben nota distinzione ai fini Iva tra attività rilevanti (in quanto «commerciali» secondo la definizione proposta da questo tributo) e attività istituzionali «non commerciali». E tuttavia, se appenasi prendono in considerazione anche gli enti non commerciali diversi dagli enti locali quali le associazioni, le fondazioni, ma anche gli enti pubblici non commerciali indicati dall'articolo 74, comma 2 del Tuir (le università, i centri di ricerca, e così via), la distinzione tra attività istituzionali di natura non commerciale (escluse dagli obblighi dell'articolo 17-bis) e attività commerciali rilevanti Ires riacquista una sua chiara coerenza interna.

Proprio (e solo) agli enti pubblici

riferimento ai sostituti d'imposta residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi.

Più oltre, nell'individuare i committenti tenuti agli obblighi di verifica, la circolare richiama gli «enti (...) indicati nell'articolo 73, comma 1 del Tuir residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole (...)», con esclusione quindi «dei soggetti residenti che non esercitano l'attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o

quindi, un aumento di nove volte degli investimenti nella trasformazione digitale e nelle reti fino a 12 miliardi di euro; più che il raddoppio dei programmi destinati ai giovani, come Erasmus+ con 30 miliardi di euro e il corpo europeo di solidarietà con 1,3 miliardi di euro e quasi una triplicazione della spesa per la gestione delle frontiere esterne, della migrazione e dell'asilo, fino a 33 miliardi di euro circa rispetto ai 13 attuali.

indicati al secondo comma dell'articolo 74 Tuir dovrebbe dunque essere rivolto l'ulteriore obbligo di autocertificazione della sussistenza dei presupposti che legittimano l'esonero dagli obblighi di verifica di cui all'ultimo capoverso del capitolo 3.1 della circolare 1/2020. In ogni caso, poiché si tratta di interpretare le indicazioni di una circolare, l'ultima parola spetta ovviamente all'Agenzia delle Entrate, le cui indicazioni sono attese a breve.